



Comune di Nerviano

Provincia di Milano

REGOLAMENTO DELLA BANCA DELLE ORE

Approvato con deliberazione n. 196/G.C. del 4.12.2014

*Codice fiscale e Partita Iva n. 00864790159 - Piazza Manzoni, 14
Telefono (0331) 4359.1 - Fax (0331) 435.906*



Comune di Nerviano

Provincia di Milano

Art. 1 - Istituzione e finalità

E' istituita una banca delle ore ad uso dei dipendenti del Comune di Nerviano. Questo istituto realizza la flessibilità dell'orario di lavoro consentendo ai dipendenti dell'ente la possibilità di fruire, in modo retribuito o come permessi compensativi, delle prestazioni di lavoro (straordinario) effettuate (e depositate su un conto individuale creato per ciascun lavoratore).

Art. 2 – Prestazioni di lavoro straordinario

Per prestazione di lavoro straordinario s'intendono tutte le prestazioni rese dal personale fuori dall'orario di lavoro, per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali ed imprevedibili, tenendo presente che tale istituto non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro. Lo straordinario deve essere preventivamente autorizzato dal proprio titolare di posizione organizzativa ed è rilevabile unicamente dalla timbratura o comunque certificato dal Responsabile in relazioni alla esigenze straordinarie del servizio. Non è considerato lavoro straordinario quello prestato nella mezz'ora antecedente l'inizio di ogni turno di lavoro e durante la pausa pranzo, salvo comprovate, saltuarie ed eccezionali esigenze di servizio, debitamente autorizzate.

Art. 3 - Deposito delle ore depositate

Nel conto delle ore confluiscono, su richiesta del dipendente, le ore prestate nel corso dell'anno oltre l'orario d'obbligo contrattuale.

Il conto individuale aperto presso la banca da ciascun dipendente è costituito da tutte le prestazioni straordinarie effettuate per una durata di almeno 15 minuti debitamente e preventivamente autorizzate dal Responsabile di Area

Le ore di lavoro straordinario poste in recupero debbono essere obbligatoriamente recuperate entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di maturazione, fermo restando comunque che al 30 novembre (dell'anno successivo) devono residuare al massimo 10 ore.

Le ore accantonate saranno riportate mensilmente sul cartellino di ciascun lavoratore

Art. 4 – Fruizione delle ore depositate

Le ore accantonate possono essere utilizzate con moduli minimi di 15 minuti e fino ad un massimo corrispondente ad una giornata di lavoro.

E' quindi ammesso il recupero a giornata intera, intervallato da giorno/i di ripresa del lavoro.

Non confluiscono nella Banca delle ore le prestazioni di lavoro straordinario legate alle attività istituzionali (ad esempio in occasioni di elezioni, censimenti). Sono altresì escluse



Comune di Nerviano

Provincia di Milano

le prestazioni effettuate durante il periodo di flessibilità e quelle per le quali sono già corrisposti compensi prestabiliti.

Art. 5 – Pagamento delle maggiorazioni

Sulle ore accantonate nella banca spetta la maggiorazione prevista all'art. 38 del CCNL 14/09/2000 da corrispondersi entro il mese successivo a quello della prestazione.

Fermo restando quanto detto al punto precedente, il dipendente è tenuto a confermare, entro il 31 luglio dell'anno di riferimento per quelle effettuate fino a quella data, l'intenzione di recuperare gli straordinari effettuati nel primo semestre, ovvero di optare per il pagamento dello stesso. In tal caso viene liquidata la differenza tra la maggiorazione oraria percepita e la retribuzione oraria relativa allo straordinario.

Art. 6– Norma transitoria

Limitatamente alle ore di straordinario effettuate nell'anno 2014, prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, le stesse devono essere recuperate o chieste in pagamento entro il 31.1.2015

Art. 7 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il 01.01.2015.